

**COMMISSIONE X**  
**TRASPORTI — POSTE E TELECOMUNICAZIONI**  
**MARINA MERCANTILE**

XX.

**SEDUTA DI LUNEDÌ 14 DICEMBRE 1959**

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MATTARELLA**

**INDICE**

	PAG.
<b>Comunicazioni del Presidente:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	199
<b>Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>	
Riordinamento dei ruoli organici del personale del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. (1550);	
DE' COCCI: Istituzione della qualifica di « ispettore aggiunto capo » nel ruolo della carriera di concetto del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. (1074) . . . . .	199
PRESIDENTE . . . . .	199, 203, 204, 206
GRANATI . . . . .	202, 204
BIANCHI GERARDO, <i>Relatore</i> . . . . .	203, 204
FANELLI, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i> . . . . .	203, 204, 206
PETRUCCI . . . . .	203, 204
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	206

**Comunicazioni del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che, per l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna, i deputati Boidi e Viale sono sostituiti rispettivamente dai deputati Del Giudice e Schiavon.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Riordinamento dei ruoli organici del personale del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (1550), e della proposta di legge d'iniziativa del deputato De' Cocci: Istituzione della qualifica di « ispettore aggiunto capo » nel ruolo della carriera di concetto del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (1074).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riordinamento dei ruoli organici del personale del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione » e della proposta di legge di iniziativa del deputato De' Cocci: « Istituzione della qualifica di « ispettore aggiunto capo » nel ruolo della carriera di concetto del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, la Commissione, nella seduta di sabato 12

**La seduta comincia alle 10,15.**

SAMMARTINO, *Segretario*, da lettura del processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

## III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE. — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1959

dicembre 1959, ha proceduto all'approvazione dei primi tre articoli del disegno di legge e ha dato incarico ad un apposito Comitato di esaminare i rimanenti articoli e rispettivi emendamenti e di preparare un nuovo testo, tenendo conto dei rilievi e dei suggerimenti dati, in sede di parere, dalla I Commissione (Affari costituzionali).

Il Comitato ha preparato un nuovo testo che è, sostanzialmente, la risultante del testo governativo e degli emendamenti, inseriti in maniera più organica e coordinata.

Se non vi sono osservazioni, mi sembrerebbe opportuno procedere all'esame del nuovo testo, che è stato preparato, come dicevo, dal Comitato ristretto e dal relatore.

*(Così rimane stabilito).*

Dò lettura degli articoli che, non essendo osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

## ART. 4.

Gli impiegati appartenenti al ruolo del personale esecutivo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che provengano dai ruoli della Amministrazione dei lavori pubblici - Corpo del Genio civile - e che abbiano conservato, all'atto dell'inquadramento nel ruolo dell'Ispettorato generale predetto, le qualifiche proprie della categoria dei disegnatori rivestite nel ruolo di provenienza, possono essere collocati a loro domanda, anche in soprannumero, nella qualifica iniziale del ruolo del personale di concetto, di cui all'annessa tabella II, con decorrenza agli effetti giuridici dalla data di entrata in vigore della legge 31 ottobre 1955, n. 1053.

La domanda prevista dal comma precedente deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*(È approvato).*

## ART. 5.

Gli impiegati provenienti dai ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana inquadrati nei ruoli aggiunti o posti aggiunti istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, presso il Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - sono collocati nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli ordinari

di cui alle tabelle annesse alla presente legge, conservando a tutti gli effetti l'anzianità di qualifica e di carriera.

*(È approvato).*

## ART. 6.

Nella prima applicazione della presente legge, gli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere di concetto ed esecutiva dell'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato, i quali alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino da almeno un anno distaccati a prestare servizio presso l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e presentino apposita domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, potranno essere rispettivamente trasferiti nei ruoli organici di cui alle annesse tabelle II e III, con le modalità previste dai commi secondo e terzo dell'articolo 200 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

*(È approvato).*

## ART. 7.

È istituito un ruolo del personale salariato del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - secondo la pianta organica fissata dalla tabella V annessa alla presente legge.

Nella categoria degli operai specializzati possono essere effettuate assunzioni anche oltre i posti previsti dalla pianta organica per detta categoria, purché siano lasciati vacanti altrettanti posti di capi operai.

Nella prima attuazione della presente legge, in deroga a quanto disposto dall'articolo 8, n. 2, della legge 26 febbraio 1952, n. 67, i capi operai previsti dalla annessa tabella V saranno nominati a scelta tra gli operai specializzati, di cui alla tabella stessa, che abbiano prestato effettivo servizio in detta categoria almeno per un anno, riportando la qualifica di « ottimo ».

*(È approvato).*

## ART. 8.

I posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei singoli ruoli potranno essere conferiti soltanto per il numero eccedente quello complessivo degli impiegati dei relativi ruoli aggiunti di cui all'articolo 344 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e degli impiegati non

di ruolo di categoria corrispondente in servizio alla data del bando di concorso.

Nella prima applicazione della presente legge, i posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei singoli ruoli di cui alle annesse tabelle I, II e III potranno essere conferiti, in misura non superiore alla metà, e per quanto riguarda il solo ruolo del personale di vigilanza della carriera di concetto anche in deroga alla disposizione contenuta nel comma precedente, mediante concorsi per titoli ed esami per i posti delle carriere direttive e mediante concorsi per titoli per i posti delle carriere di concetto ed esecutiva, riservati agli impiegati che alla data di entrata in vigore della legge 16 novembre 1957, n. 1122, già appartenevano al personale di ruolo e non di ruolo di carriere inferiori dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e che risultino in possesso di uno dei titoli di studio rispettivamente prescritti per i singoli ruoli dal precedente articolo 2, salvo quanto disposto dal successivo comma quinto del presente articolo.

I vincitori dei concorsi di cui al comma precedente prenderanno posto nei rispettivi ruoli dopo coloro che saranno inquadrati nei ruoli stessi in applicazione dei primi due commi del successivo articolo 10.

Nei concorsi pubblici che verranno banditi entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il conferimento dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei singoli ruoli di cui alle allegare tabelle, la metà dei posti a concorso sarà riservata al personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovi in servizio per legittimo atto di nomina o di assunzione presso l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e che, per quanto riguarda i ruoli previsti dalle tabelle I, II, III e IV, risulti in possesso del titolo di studio rispettivamente prescritto dal precedente articolo 2, ovvero si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 161, comma quarto, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, relativamente al concorso per il ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva, o nelle condizioni previste dall'articolo 173, comma quarto, del predetto testo unico, relativamente al concorso per il ruolo del personale di vigilanza della carriera di concetto.

Ai concorsi per il ruolo del personale di vigilanza della carriera di concetto da bandirsi ai sensi dei precedenti commi secondo e quarto, e limitatamente ad un terzo dei

posti riservati, potrà essere ammesso anche il personale indicato nei commi stessi, il quale, in luogo di uno degli specifici titoli di studio previsti dal comma quinto del precedente articolo 2, risulti in possesso di uno degli altri diplomi di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, che normalmente consentono la ammissione ai concorsi delle carriere amministrative e tecniche del personale di concetto.

Per la partecipazione ai concorsi previsti dal presente articolo, nei riguardi del personale contemplato dai precedenti commi secondo, quarto e quinto, si prescinde dal limite massimo di età.

(È approvato).

#### ART. 9.

Nella prima applicazione della presente legge potranno essere nominati alla qualifica iniziale dei ruoli del personale della carriera direttiva tecnica ed amministrativa, di cui alla annessa tabella I, i candidati riusciti idonei nell'ultimo concorso bandito per ciascuno dei due predetti ruoli.

I suddetti candidati saranno collocati nei ruoli secondo l'ordine delle graduatorie dei concorsi, dopo l'ultimo candidato dichiarato vincitore dei concorsi stessi.

(È approvato).

#### ART. 10.

Dopo l'effettuazione delle possibili promozioni, nonché dopo l'applicazione dei precedenti articoli 4, 5 e 6, dei commi secondo e quinto dell'articolo 8 e del precedente articolo 9, gli impiegati dei ruoli aggiunti istituiti in corrispondenza dei ruoli organici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, che presentino apposita domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, potranno essere inquadrati nei ruoli organici di cui alle annesse tabelle I, II, III e IV, in corrispondenza della qualifica rivestita alla data della domanda, dopo l'ultimo impiegato della qualifica stessa, nell'ordine in cui si trovano collocati nei predetti ruoli aggiunti, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica a tutti gli effetti, salvo quanto disposto dal successivo comma quinto. Gli inquadramenti di cui sopra, che risultino eccedenti il numero dei posti conferibili ai sensi del primo comma del precedente articolo 8, saranno disposti in soprannumero da riassorbirsi in ragione della metà delle successive vacanze.

Gli impiegati già appartenenti ai ruoli speciali transitori o ai ruoli aggiunti della carriera esecutiva e della carriera del personale ausiliario, i quali siano transitati nei corrispondenti ruoli organici in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ovvero a seguito di concorso, potranno conseguire a domanda, da presentarsi entro il termine indicato al comma precedente, l'inquadramento eventualmente più favorevole cui avrebbero avuto diritto ai sensi del comma anzidetto ove fossero rimasti nei predetti ruoli speciali transitori o ruoli aggiunti.

Gli impiegati non di ruolo che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino in servizio per legittimo atto di nomina presso l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e che successivamente alla data stessa conseguano l'inquadramento nei predetti ruoli aggiunti, potranno essere inquadrati nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici, con le modalità stabilite al primo comma del presente articolo, decorrendo il termine per la presentazione delle domande dalla data di compimento dell'anzianità utile per il collocamento nei ruoli aggiunti.

Nei riguardi degli impiegati a suo tempo inquadrati nelle varie categorie di personale non di ruolo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione in applicazione delle leggi 8 ottobre 1957, n. 970; 16 novembre 1957, n. 1122, e 2 gennaio 1958, n. 3, i quali sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora maturato l'anzianità necessaria per il collocamento nei rispettivi ruoli aggiunti, il periodo di servizio prescritto dal primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, è ridotto alla metà. Il collocamento dei predetti impiegati nei ruoli aggiunti non potrà in ogni caso avere decorrenza anteriore alla scadenza dei sei mesi sopra indicati.

Il personale collocato nei ruoli organici della carriera di concetto e della carriera esecutiva ai sensi del primo comma del presente articolo potrà conseguire la promozione alle qualifiche rispettivamente di sotto Ispettore di prima classe e di archivistica o equiparata soltanto per la parte dei posti disponibili nelle qualifiche stesse che risulti eccedente il numero degli impiegati di qualifiche inferiori che alla data del 1° gennaio 1959 già appartenevano ai rispettivi ruoli organici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

(È approvato).

#### ART. 11.

L'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 16 novembre 1957, n. 1122, è soppresso.

(È approvato).

#### ART. 12.

Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto con prelevamento dalle maggiori entrate conseguenti all'applicazione del successivo articolo 13.

(È approvato).

#### ART. 13.

A decorrere dal 1° gennaio 1960 i contributi nelle spese di sorveglianza dovuti a norma della legge 9 marzo 1949, n. 106, per l'esercizio di pubblici servizi di trasporto soggetti a concessione o autorizzazione sono moltiplicati per 3,5.

Tale maggiorazione si applica indistintamente a tutti i contributi chilometrici ed ai minimi fissati:

a) dagli articoli 1, 2 e 4 della predetta legge per le ferrovie pubbliche, le tramvie extraurbane, i servizi di navigazione interna, le funicolari terrestri ed aeree (funivie), le slittovie, sciovie, seggiovie e simili, gli ascensori in servizio pubblico, le ferrovie private di seconda categoria ed i binari di raccordo, ferme restando, per questi ultimi, le esclusioni di cui al secondo comma dell'articolo 4 della citata legge;

b) dagli articoli 5 e 6 della legge stessa per i pubblici servizi automobilistici per trasporto di persone, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) e per i servizi pubblici di linea per trasporto merci con autoveicoli.

I contributi come sopra maggiorati sono raddoppiati durante la costruzione degli impianti fissi e sono triplicati, durante il periodo dei lavori, nei casi in cui sia accordata la sovvenzione od altro concorso dello Stato, nei casi di ricostruzione di linee o tratti di linee distrutti o danneggiati dalla guerra e nei casi di ammodernamento o potenziamento degli impianti in applicazione della legge 2 agosto 1952, n. 1221.

GRANATI. Approfitto della presenza del Sottosegretario di Stato onorevole Fanelli per esprimere in questa sede la preoccupazione che ho già manifestata in sede di comitato ristretto, sabato pomeriggio, e cioè che la copertura realizzata attraverso questo aumento del contributo possa ripercuotersi sulla

stabilità delle tariffe. I funzionari dell'ispettorato hanno assicurato che un aumento di così scarso rilievo non può provocare un aumento di tariffe; comunque, sarebbe opportuna un'assicurazione ufficiale da parte del Governo, nel senso che la misura che stiamo per adottare non potrà assolutamente comportare aumento di tariffe. In caso diverso, potremmo provocare la reazione della pubblica opinione che è consueta ogni volta che si adotta un provvedimento a favore degli impiegati dello Stato.

Bisogna tener conto dello stato d'animo che questo aumento crea nelle società concessionarie, non solo per quanto riguarda l'aumento delle tariffe per i servizi non sovvenzionati dallo Stato, ma anche e soprattutto per i servizi indirettamente sovvenzionati, per quelli che sono in regime di integrazione: trasporti extraurbani, filotramviari, ecc. Quindi, se per le autolinee non v'è pericolo, in quanto che per ragioni di mercato non esistono attualmente le condizioni che possano provocare un aumento di tariffe, per i servizi filoviari extraurbani, che godono dell'integrazione di esercizio, questa maggiore spesa potrebbe essere invocata a pretesto e di conseguenza riversata sullo Stato.

Comunque, dopo le assicurazioni avute dai funzionari dell'ispettorato, sono personalmente convinto che con la norma che stiamo per adottare non è possibile un aumento delle tariffe; è però opportuno che ciò venga riaffermato in questa sede, per il carattere ufficiale che rivestono le nostre discussioni e le nostre affermazioni.

BIANCHI GERARDO, *Relatore*. I funzionari dell'ispettorato hanno assicurato che l'aumento sarebbe di due centesimi per autobus-chilometro; calcolando una media di 25 chilometri, si tratterebbe di un aumento di 50 centesimi. Questo aumento così irrisorio potrebbe essere soltanto un pretesto e non già una ragione per un eventuale aumento delle tariffe.

FANELLI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Desidero assicurare l'onorevole Granati che, da accertamenti compiuti, l'aumento risulta di 2 centesimi per autobus chilometro; aumento quindi assolutamente limitato e che non potrà certo costituire un elemento tale da determinare un aumento delle tariffe. Comunque, come rappresentante del Governo, non posso ipotecare il futuro nel senso di escludere tassativamente aumenti che potrebbero avvenire col passar del tempo. Gli aumenti, com'è noto, sono legati a troppi fattori.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 13, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 14. Ne do lettura:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

Avverto che la I Commissione (Affari costituzionali) ha dato parere contrario a questo articolo.

BIANCHI GERARDO, *Relatore*. Il relatore della I Commissione mi ha assicurato che il parere non è preclusivo. Al Ministero, d'altra parte, mi è stato detto che, se questa legge non entrerà in vigore entro il 31 dicembre, tutti i provvedimenti per il personale resteranno fermi per un anno perché tassative disposizioni di legge stabiliscono, appunto, che talune sistemazioni debbono avvenire entro quella data. Di conseguenza, se la legge entrerà in vigore dopo il 31 dicembre avremo un doppio danno: per l'amministrazione, che non potrà sistemare il personale nei posti competenti; per il personale, che dovrà attendere ancora un anno per ottenere il passaggio di qualifica.

PRESIDENTE. L'articolo 40 del Regolamento della Camera, che stabilisce come vincolanti i pareri della Commissione Bilancio e della Commissione Affari costituzionali, a proposito del parere di quest'ultima Commissione dice: « La procedura di cui ai due commi precedenti viene seguita per i pareri che la Commissione Affari costituzionali deve esprimere in materia di rapporti di pubblico impiego ».

Non v'è dubbio che il disegno di legge al nostro esame riguardi materia del rapporto di pubblico impiego; però, l'articolo sul quale vi è l'opposizione della I Commissione non si riferisce alla materia del pubblico impiego, perché attiene soltanto alla decorrenza della entrata in vigore della legge, che normalmente dovrebbe avvenire quindici giorni dopo la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

PETRUCCI. Le conseguenze dell'applicazione della legge in un giorno successivo al 31 dicembre sarebbero veramente gravi per il personale. Il testo unico della legge 10 gennaio 1957, n. 3, stabilisce chiaramente che molte promozioni avvengono entro il 31 dicembre di ogni anno; diversamente, quelle promozioni saranno ritardate di un anno.

PRESIDENTE. Non è la questione di merito che solleva il dubbio; si tratta di vedere se abbiamo la possibilità di deliberare in

## III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1959

contrario avviso al parere espresso dalla Commissione Affari costituzionali.

Per quanto sopra detto, ritengo che si possa, nel caso concreto, deliberare anche in contrario avviso.

Passiamo alle tabelle.

BIANCHI GERARDO, *Relatore*. Avverto che le cifre delle tabelle sono state modificate perché sono stati aggiunti tutti coloro che provengono dal Ministero dell'Africa italiana e da altri ruoli.

GRANATI. Le tabelle sono state definitivamente sistemate tenendo conto essenzialmente delle esigenze di servizio, e questo è un importante risultato del lavoro svolto personalmente dal collega Petrucci. È, questo, un elemento molto importante perché secondo le vecchie tabelle, che erano state presentate l'altra mattina, gli appartenenti ai ruoli aggiunti, pur trovando la loro sistemazione in organico, agli effetti della carriera si trovavano in condizione di pratica inferiorità rispetto a quelli che erano già in organico, pur godendo di pari anzianità. Con le modifiche apportate, i provenienti dai ruoli aggiunti godranno degli stessi diritti e possibilità di carriera di coloro che erano già in organico.

Debbo però ripetere un'osservazione da me già fatta in sede di comitato ristretto,

osservazione tuttavia che non vuole alterare il giudizio chiaramente positivo su questo disegno di legge. L'osservazione riguarda il vertice di questa carriera dove noi troviamo 7 funzionari di pari grado: un direttore generale e 6 direttori centrali.

PETRUCCI. L'osservazione del collega Granati ha un certo fondamento, però l'inconveniente è dovuto alla necessità di potenziare l'organizzazione dell'ispettorato. L'organico dell'Ispettorato della motorizzazione era fermo alle esigenze di dieci anni or sono, e non può dirsi che l'Ispettorato della motorizzazione sia rimasto fermo, come attività, a dieci anni fa. Ciò che è stato fatto per l'ispettorato si è già verificato in tanti altri Ministeri: in quello delle poste, in quello della marina mercantile, in quello della sanità, ecc.: il tutto, però, secondo un punto di vista giuridico ineccepibile.

FANELLI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. L'onorevole Granati è d'accordo sulle conclusioni; pertanto, ritengo che non vi sia bisogno di ulteriori spiegazioni.

PRESIDENTE. Do lettura della tabella I, nella quale, oltre alla elencazione del numero dei vari funzionari che la compongono, è compresa la chiamata (a), che prevede un aumento da due a sei del numero dei direttori centrali:

TABELLA I.

RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DELLA CARRIERA DIRETTIVA  
DEL MINISTERO DEI TRASPORTI - ISPETTORATO GENERALE DELLA  
MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Qualifica	Numero dei posti
Direttore generale . . . . .	1 (a)

RUOLO DEL PERSONALE DELLA CARRIERA DIRETTIVA TECNICA.

Qualifica	Numero dei posti
Ispettori generali . . . . .	22
Ispettori capi . . . . .	45
Ispettori principali . . . . .	60
Ispettori di 1 <sup>a</sup> classe } . . . . .	200
Ispettori di 2 <sup>a</sup> classe }	
TOTALE . . . . .	327

(a) In luogo dei posti in soprannumero, con qualifica di Ispettore generale superiore, previsti dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, sono istituiti sei posti con qualifica di « direttore centrale », che rimangono in soprannumero fino alla revisione delle attribuzioni del Ministero dei trasporti.

## III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1959

## RUOLO DEL PERSONALE DELLA CARRIERA DIRETTIVA AMMINISTRATIVA.

Qualifica	Numero dei posti
Ispettori generali . . . . .	15
Ispettori capi . . . . .	24
Ispettori principali . . . . .	30
Ispettori di 1 <sup>a</sup> classe	100
Ispettori di 2 <sup>a</sup> classe	
Ispettori di 3 <sup>a</sup> classe	
TOTALE . . . . .	<u>169</u>

La pongo in votazione.

(È approvata).

Passiamo alle altre tabelle che, non essendovi osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

TABELLA II

## RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DI VIGILANZA DELLA CARRIERA DI CONCETTO DEL MINISTERO DEI TRASPORTI - ISPETTORATO GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Qualifica	Numero dei posti
Ispettore aggiunto capo . . . . .	7
Ispettore aggiunto superiore . . . . .	32
Ispettore aggiunto . . . . .	54
Sotto ispettore di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	102
Sotto ispettore di 2 <sup>a</sup> classe	145
Aiuto ispettore . . . . .	
TOTALE . . . . .	<u>340</u>

(È approvata).

TABELLA III

## RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DELLA CARRIERA ESECUTIVA DEL MINISTERO DEI TRASPORTI - ISPETTORATO GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Qualifica	Numero dei posti
Archivisti capi o aiutanti capi o assistenti capi . . . . .	48
Primi archivisti o aiutanti principali o assistenti principali . . . . .	136
Archivisti o primi aiutanti o primi assistenti . . . . .	211
Applicati o aiutanti o assistenti . . . . .	475
Applicati aggiunti o aiutanti aggiunti o assistenti aggiunti	
TOTALE . . . . .	<u>870</u>

(È approvata).

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1959

TABELLA IV.

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DELLA CARRIERA AUSILIARIA  
DEL MINISTERO DEI TRASPORTI — ISPETTORATO GENERALE  
DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Qualifica	Numero dei posti
Commessi . . . . .	9
Uscieri capi . . . . .	65
Uscieri . . . . .	183
TOTALE . . . . .	257

(È approvata).

TABELLA V.

RUOLO DEL PERSONALE SALARIATO DEL MINISTERO DEI TRASPORTI  
— ISPETTORATO GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI  
TRASPORTI IN CONCESSIONE

Coefficiente	Gruppo o categoria	Numero dei posti
193	Capi operai . . . . .	10
167	Specializzati . . . . .	25
157	Qualificati . . . . .	45
151	Comuni . . . . .	15
148	Manovali . . . . .	5
TOTALE . . . . .		100

(È approvata).

Per coordinamento, dobbiamo votare una modifica formale all'articolo 3. La modifica formale è la seguente:

« Sostituire le parole: ispettore di 1<sup>a</sup> classe posti n. 10; ispettore di 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> classe posti n. 16; con le seguenti: ispettore di 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> classe posti n. 26 ».

La modifica è conseguente alle nuove tabelle approvate. La pongo in votazione.

(È approvata).

FANELLI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Desidero innanzi tutto ringraziare il Presidente e tutti i membri della Commissione per la solerzia dimostrata nell'approvare questo disegno di legge che per il mio ministero costituiva una premessa indispensabile per poter porre la motorizzazione civile,

che ha avuto un vertiginoso aumento di attività in quest'ultimo periodo, in condizione di poter funzionare. Ringrazio indistintamente i rappresentanti di tutti i partiti politici qui intervenuti ed in particolar modo il Relatore.

PRESIDENTE. A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 1550 nel nuovo testo coordinato dal Comitato, dichiaro da esso assorbita la proposta di legge dell'onorevole De Cocci n. 1074. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testé approvato.

(Segue la votazione).

---

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1959

---

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Riordinamento dei ruoli organici del personale del Ministero dei trasporti — Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione » (1550):

Presenti e votanti . . . . .	25
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	25
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Ambrosini, Armosino, Bianchi Gerardo, Bogoni, Bolla, Calvaresi, Canestrari, Cap-pugi, Concas, Del Giudice, Fabbri, Frunzio, Granati, Lombardi Ruggero, Marchesi, Mat-tarella, Petrucci, Polano, Ricca, Sammartino, Schiavon, Simonini, Terragni, Togni Giulio Bruno, Vidali.

**La seduta termina alle 11.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI